



Commissario Straordinario

*per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA)*



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**(ex art. 15 L. n. 241/1990 e art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 243/2016, convertito, con
modifiche, con L. n. 18/2017)**

TRA

Il **COMMISSARIO STRAORDINARIO** per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte (d'ora innanzi, "*il Commissario Straordinario*"), nella persona della Dott.ssa Geol. Vera Corbelli, C.F. Comm. Stra. 90240120734 (C.F. CRBVRE58D51L747H), domiciliata per la carica presso la Prefettura di Taranto, alla Via Anfiteatro n. 4, Taranto

E

La **SO.G.I.N. S.p.A.** (nel seguito anche denominata "*Sogin*"), con sede legale in Roma, via Marsala n. 51/c, C.F. e P. IVA. n. 05779721009, legalmente rappresentata dall'Ing. Luca Desiata, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito "le Parti"

PREMESSE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 15 concernente gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per l'"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili", ed in particolare l'art.126-bis, inerente gli "interventi nelle esposizioni prolungate";
- Visto** l'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla L.23 maggio 1997 n. 135, che disciplina funzioni e poteri dei commissari straordinari nominati



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Comorud, nel territorio comunale di Stalle (TA)



- per la realizzazione di opere o lavori di interesse nazionale alla cui realizzazione contribuisce in tutto o in parte lo Stato;
- Vista** la legge n. 426 del 9 dicembre 1998, “*Nuovi interventi in campo ambientale*”, che all’art.1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- Visto** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- Visto** il Decreto Ministeriale 28 novembre, 2006 n. 308, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;
- Visto** il Protocollo di Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto;
- Visto** il decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 “*Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto*”, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171;
- Visto** in particolare l’art. 1 del citato decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, il quale prevede, tra l’altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario Straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’art. 13 del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.07.2014, registrato al registro della Corte dei Conti al n. 2071 del 22/07/2014, con il quale la Dr.ssa Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Statte (TA)



- nominata *Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.07.2015, registrato al registro della Corte dei Conti al n. 1993 del 31.07.2015, con il quale la Dr.ssa Vera Corbelli è stata prorogata nell'incarico di Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2016, reg. Corte dei Conti al n. 2075 del 26.07.2016, con il quale la Dr.ssa Vera Corbelli è stata prorogata nell'incarico di Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
- Visto** il D.L. 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni in L. 4 marzo 2015 n. 20, recante *“Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”*;
- Visto** in particolare l'art. 3, co. 5 bis, del D.L. 1/2015, così come convertito in Legge 20/2015 il quale prevede che, *“ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171”*;
- Visti** inoltre, i commi 2 e 3 dell'art. 6, del richiamato D.L. n. 1/2015, così come modificato dalla legge di conversione n. 20/2015, che individuano le risorse da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e destinate alla realizzazione delle suddette misure;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2015, reg. Corte dei Conti in data 14 dicembre 2015, con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata *Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte*;



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Stalte (TA)



- Visto** l'art. 1, del citato DPCM del 19.11.2015, contenente il riconoscimento del carattere di interesse nazionale dei lavori di bonifica del sito ex Cemerad e l'inserimento degli stessi negli elenchi di cui all'art. 13, del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135;
- Visto** l'art. 3, co. 1 del predetto DPCM del 19.11.2015, che conferisce al Commissario Straordinario i poteri di cui all'art. 13 Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135;
- Visto** l'art. 3 co. 2 del medesimo DPCM, ai sensi del quale il Commissario Straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, deve predisporre ed inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il cronoprogramma tecnico, economico, operativo relativo all'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi contenuti nel deposito ex Cemerad;
- Visto** l'art. 3, co. 3, dello stesso DPCM, che, per l'organizzazione e l'attuazione di ogni misura di sicurezza relativa alle attività di bonifica specificate, attribuisce al Commissario Straordinario la facoltà di avvalersi del supporto di altre pubbliche amministrazioni secondo lo schema degli accordi di collaborazione di cui all'art. 15, della L. 241/90 e ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1, convertito in Legge 4 marzo 2015, n. 20;
- Visto** il decreto n. 02 del 27.01.2016 del Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad con il quale si approvava lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con la Sogin S.p.A.;
- Visto** l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 co. 1 della L. 241/90, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e la Sogin S.p.A. in data 28.01.2016, in virtù del quale la stessa Sogin S.p.A. ha fornito al Commissario le seguenti prestazioni relative all'intervento in argomento;
- a) *Supporto tecnico al Commissario per la predisposizione di tutti i documenti tecnici previsti dal DPCM numero 3061 del 14 dicembre 2015;*
 - b) *Redazione del Piano di protezione fisica del sito e dei relativi documenti tecnici per la realizzazione degli interventi richiesti;*



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Comorad, nel territorio comunale di Statte (TA)



- c) *Acquisizione ed Analisi dei dati radiologici disponibili propedeutici alla definizione dei relativi interventi;*
- d) *Definizione dei criteri operativi d'intervento per la rimozione, messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi, bonifica e ripristino ambientale dell'area;*
- e) *Analisi di sicurezza nucleare (analisi dei possibili analisi incidentali);*
- f) *Definizione dei criteri del Programma di radioprotezione;*
- g) *Definizione dei criteri dei Piani di caratterizzazione radiologica;*
- h) *Assistenza tecnica al Commissario Straordinario per le procedure autorizzative;*
- i) *Assistenza tecnica su temi specialistici su richiesta del Commissario.*

Visto il Cronoprogramma operativo, tecnico ed economico delle attività a farsi, inviato in data 26.02.2016 dal Commissario Straordinario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vista la nota n.001563 del 27.04.2016 con quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto delle soluzioni proposte ha ritenuto che sia i contenuti, sia i tempi di realizzazione, indicati nel cronoprogramma trasmesso dalla Dr.ssa Vera Corbelli corrispondono agli obiettivi concernenti l'incarico del Commissario Straordinario.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2016, Reg. Corte dei Conti in data 11 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata prorogata per un ulteriore anno nell'incarico di *Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte;*

Visto che, successivamente all'adozione del D.P.C.M. 7 dicembre 2016, è entrato in vigore l'art. 3 bis comma 1 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017 n. 18 ai sensi del quale *“Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta*



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Staitte (TA)



Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché' svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate”;

Visto l'art. 3 bis comma 2 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017 n. 18, ai sensi del quale “Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1”;

Visto che, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 3 bis del D.L. n. 243/16, “All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20”;

Considerato

Che il Commissario Straordinario, per tutta la durata del mandato, è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1997 n 135 e s.m.i, quelli di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171;

Che la Sogin S.p.A. è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta agli indirizzi strategici operativi del Ministro per lo Sviluppo Economico, cui è stato attribuito, ex D.lgs. 79/99, il compito di procedere al decommissioning degli impianti nucleari italiani, quello di provvedere alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alla gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, nonché, ex D. Lgs. n. 31/2010 e s.m.i., il compito istituzionale di individuare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il relativo Parco Tecnologico;

Che Sogin S.p.A. sin da ora dichiara che procederà, a valle della sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3 – bis comma 1 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017 n. 18, della



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi o radioattivi siti nel deposito ex Comorad, nel territorio comunale di Stalle (TA)



- propria controllata Nucleco S.p.A., quale operatore nazionale del Servizio Integrato, nello svolgimento delle attività occorrenti per eseguire la bonifica del sito ex Cemerad;
- Che** Nucleco S.p.A. è una società a partecipazione pubblica, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, il cui capitale sociale è attualmente detenuto, in via indiretta, dal Ministero dell'Economia e Finanze, tramite la controllata Sogin S.p.A., proprietaria del 60% delle azioni e, in via diretta, dall'Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), proprietaria del restante 40% delle azioni;
- Che** Nucleco S.p.A. ha per oggetto sociale lo svolgimento, anche per conto terzi, in Italia e all'estero, delle attività di: *a) raccolta, trasporto e condizionamento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività e loro sistemazione nei luoghi di destinazione finale; b) decontaminazione di impianti nucleari e non, decontaminazione di ambienti di lavoro, contaminati a bassa e media attività; c) "decommissioning" di impianti nucleari e non, contaminati a bassa e media attività; d) progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per il trattamento ed il condizionamento di rifiuti radioattivi, a bassa e media attività; e) prestare servizi di ingegneria nel settore delle bonifiche ambientali e nel settore dei rifiuti radioattivi; f) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese industriali e commerciali, che operano nei predetti settori ed in settori affini purché strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; g) qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connesse ed attinenti al raggiungimento anche indiretto degli scopi sociali; h) condurre attività di tipo industriale connesse con il "fine ciclo" del combustibile nucleare; i) progettare, sviluppare ed eseguire interventi di bonifica di terreni, impianti ed altre strutture nel settore dei rifiuti radioattivi e dei rifiuti tossico nocivi;*
- Che** Nucleco S.p.A. svolge la propria attività, in misura prevalente, superiore all'80% del suo fatturato, nei confronti degli azionisti Sogin S.p.A. ed ENEA e la restante parte nei confronti di terzi. Le attività nei confronti di Sogin S.p.A. riguardano il trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi; la progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione radiologica, analisi radiochimiche finalizzate alla caratterizzazione



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Stalle (TA)



- radiologica, la bonifica da amianto in ambienti radiologicamente contaminati, analisi chimiche su campioni radioattivi, ecc. mentre, riguardo ad ENEA, le attività svolte sono inerenti all'attuazione del Servizio Integrato;
- Che** gran parte delle attività costituenti oggetto del presente Accordo di collaborazione sono riconducibili, in ragione della natura dei rifiuti e delle attività da svolgere, a quelle comprese nell'ambito del Servizio Integrato, affidato con la Convenzione del 2 agosto 2011 da ENEA a Nucleco S.p.A. ed avente ad oggetto “la gestione di sorgenti radioattive e dei rifiuti non elettronucleari a media e bassa attività, provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali”;
- Che** la necessità di ottimizzazione dei processi di trattamento, anche in ragione dei rilevanti quantitativi dei rifiuti radioattivi presenti nel sito ex Cemerad, rende necessario effettuare, per i rifiuti liquidi organici e per una equivalente parte di rifiuti solidi, a seguito del pretrattamento e caratterizzazione chimica e radiologica, il trattamento all'estero degli stessi, mediante un processo di incenerimento, presso impianti autorizzati, con successiva messa in sicurezza delle ceneri, ai fini dello stoccaggio, attesa l'assenza di tali impianti sul territorio nazionale;
- Che** inoltre, per l'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo di collaborazione che non fossero in grado di eseguire direttamente, Sogin spa o la società dalla stessa controllata, cui la prima avrà eventualmente affidato, quale operatore nazionale del Servizio Integrato, lo svolgimento delle attività occorrenti per eseguire la bonifica del sito ex Cemerad, le stesse potranno avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., scelti tra gli operatori economici in possesso delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento di attività nell'ambito del Servizio Integrato;
- Che** in data 28 gennaio 2016 tra il Commissario Straordinario e la Sogin spa è stato sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato all'espletamento delle necessarie attività di verifica, supporto ed assistenza tecnico-specialistica per l'attuazione dell'intervento in argomento;
- Che** tali attività propedeutiche sono state svolte dalla Sogin S.p.A. in ossequio ai programmi operativi di dettaglio approvati dal Commissario;



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Stalle (TA)



- Che** il Commissario con nota prot. n. 97 del 16 marzo 2017 trasmetteva a Sogin S.p.A. una specifica tecnica predisposta per l'espletamento di una gara relativa al servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti ubicati presso il deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica;
- Ritenuto** di dover sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione che abbia ad oggetto le attività indicate all'art. 3 bis d.l. n.243/16;
- Che** il servizio delineato negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, sarà svolto con le modalità ed entro i limiti specificati, ripresi, dove pertinenti, dalla documentazione già predisposta dal Commissario Straordinario e finalizzata ad una gara internazionale per l'affidamento del servizio.
- Atteso** che la Sogin S.p.A., nell'attuazione del presente Accordo, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010.

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono integralmente riportate e trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto e Ambiti di intervento)

Il presente Accordo è finalizzato a regolare sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le attività che il Commissario straordinario, ex art. 15 L.241/90, affida alla Sogin S.p.A. al fine delle *operazioni di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis comma 1, del D.L. n. 243, del 29 dicembre 2016, convertito, con modifiche, con L. 28 febbraio 2017, n. 18.*

Con riferimento al presente Accordo di collaborazione, la Sogin S.p.A. si impegna espressamente ad eseguire, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Comorati, nel territorio comunale di Stalle (TA)



individuate all'art. 7, anche avvalendosi della propria società controllata, così come previsto espressamente dall'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 243, del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2017, n. 18, le attività in parola a favore del Commissario, secondo le modalità previste dal citato art. 3 bis, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico Operativo e nell'Allegato Economico-Amministrativo di cui al successivo art. 4.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogin S.p.A.)

Nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 2, la Sogin S.p.A., secondo le modalità previste dall'art. 3 bis D.L. n. 243/16, assicura, nell'articolazione temporale ed operativa specificata nell'allegato tecnico-operativo di cui al successivo art. 4, le prestazioni finalizzate a svolgere le seguenti attività:

- Redazione documentazione necessaria all'esecuzione della bonifica (Piano Operativo, Piani di Caratterizzazione, etc.);
- Attività propedeutiche ed allestimenti cantiere;
- Identificazione, movimentazione e preparazione dei fusti ai fini del trasporto;
- Trasporto dei fusti come "radioattivi" presso i siti autorizzati, che ne assumono la gestione, ai fini delle successive attività;
- Caratterizzazione dei rifiuti presso i siti autorizzati e conseguente definitiva classificazione da parte del gestore come "rifiuti speciali pericolosi" o come "rifiuti radioattivi";
- Smaltimento dei rifiuti definitivamente classificati dal gestore come "rifiuti speciali pericolosi" presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
- Trattamento, condizionamento e conferimento finale dei rifiuti definitivamente classificati dal gestore come "rifiuti radioattivi" al gestore del Servizio Integrato Nazionale (ENEA);
- Caratterizzazione radiologica iniziale dei locali e delle aree di deposito liberate da fusti e componenti;
- Eventuale attività di decontaminazione dei locali e delle aree;
- Caratterizzazione radiologica finale dei locali e delle aree ai fini del rilascio prive di vincoli radiologici.



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di massa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi o radioattivi siti nel deposito ex Comorati, nel territorio comunale di Stalle (TA)



Articolo 4

(Allegato Tecnico-Operativo e Allegato Economico-Amministrativo)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione i seguenti documenti, allegati al medesimo:

- A) Allegato Tecnico-Operativo (all.1): riporta la descrizione completa dell'intervento e dei suoi obiettivi specifici, il cronoprogramma e l'organizzazione delle attività nelle sue diverse fasi;
- B) Allegato Economico-Amministrativo (all.2): riporta le condizioni generali dell'accordo (sub 1) l'analisi previsionale dei costi dell'intervento (sub 2), le modalità e le tempistiche per la rendicontazione (sub 3).

Il servizio delineato nei suddetti allegati, sarà svolto con le modalità ed entro i limiti specificati, ripresi, ove pertinenti, dalla documentazione già predisposta dal Commissario Straordinario e finalizzata ad una gara internazionale per l'affidamento del servizio.

Esigenze di variazioni ai suddetti allegati, motivate da circostanze imprevedibili e sopraggiunte, successive alla data di stipula del presente accordo di collaborazione, saranno sottoposte dalla Sogin S.p.A. al Commissario, che si esprimerà nei successivi 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Ulteriori o diverse attività, comunque inerenti l'intervento in oggetto, che il Commissario dovesse ritenere necessari per l'attuazione dell'intervento in argomento, saranno comunicate dallo stesso Commissario tempestivamente alla Sogin S.p.A, che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità con gli allegati Tecnico-Operativo ed Economico-Amministrativo.

Articolo 5

(Anticipazione degli oneri)

In considerazione della peculiarità dell'intervento oggetto del presente accordo, e tenuto, altresì, conto della tempistica prevista nel cronoprogramma di cui all'allegato tecnico-operativo innanzi richiamato, nonché dei conseguenti oneri che la Sogin S.p.A. dovrà sostenere, il Commissario corrisponderà a Sogin S.p.A. un importo pari al 20 % degli oneri economici di cui al successivo art.7, da liquidarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e da recuperare in occasione dei successivi pagamenti.

Articolo 6



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi o radionuclidi siti nel deposito ex Comorad, nel territorio comunale di Stalle (TA)



(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione ed è valido per tutta la durata dell'incarico commissariale, come prorogata ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2, del D.L. n. 243/16, convertito, con modifiche, con L. n. 18/17.

Articolo 7

(Oneri economici)

Gli oneri economici di cui al presente articolo trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 3, co. 5 bis, del D.L. n. 1/2015, convertito con L. n. 20/2015.

Per l'esecuzione delle attività svolte da Sogin S.p.A. in attuazione del presente Accordo, il Commissario Straordinario rimborserà a Sogin S.p.A. i costi effettivamente sostenuti, come definiti nell'allegato tecnico-economico.

In base allo stato di conoscenza del deposito, l'importo presunto ammonta ad Euro 7.138.466,00 (settemilionicientotrentottomilaquattrocentosessantasei/00), al netto di I.V.A. ed accessori di legge, se dovuti.

Articolo 8

(Modalità di rimborso degli oneri economici)

Nei termini indicati al precedente art. 7, il Commissario Straordinario provvederà al rimborso degli oneri economici sostenuti da Sogin S.p.A. per lo svolgimento delle attività riportate nell'allegato tecnico-operativo (all. 1) dietro presentazione dei pertinenti documenti contabili, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, detraendo il 20% dalla somma dovuta, a titolo di recupero della quota parte di anticipo ricevuto, ai sensi del precedente articolo 5.

Resta inteso che la documentazione di riferimento, fornita in copia conforme al Commissario, sarà detenuta in originale presso la sede della Società e tenuta a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 9

(Recesso)

Nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Società si modifichi in misura tale da mutarne la natura di società a totale partecipazione pubblica, ad entrambe le Parti è riconosciuta la facoltà di



Commissario Straordinario

per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi o radioattivi siti nel deposito ex Comorad, nel territorio comunale di Stalle (TA)



recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di tre mesi – da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 10

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo o di ogni altro atto comunque ad esso conseguente o connesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 giorni, prorogabile su concorde volontà delle parti.

Riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Resta inteso che per tutto quanto non oggetto di contestazione le Parti si impegnano ad assicurare regolare esecuzione al presente accordo, senza soluzione di continuità.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal proposito, Sogin S.p.A. s'impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di anticorruzione)



Commissario Straordinario

*per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti
pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di Stalle (TA)*



Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogin S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il modello conforme a quello previsto dal D. Lgs n. 231/2001, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13

(Responsabile dell'Accordo)

Ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo ed al fine di agevolare l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte, il Commissario Straordinario, o suo delegato, è individuato quale Responsabile dell'Accordo.

Nell'esercizio delle proprie competenze il Responsabile dell'Accordo, potrà in ogni momento impartire direttive per la migliore e più sollecita definizione delle attività oggetto del presente accordo, nonché assumere ogni altra iniziativa funzionale al perseguimento delle finalità oggetto dello stesso.

A tal fine, Sogin S.p.A. si impegna a tenere costantemente informato il Commissario Straordinario, o suo delegato, periodicamente anche su espressa richiesta del Commissario medesimo, relativamente a tutte le attività in corso di svolgimento.

Referente della Sogin S.p.A. è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.

Roma, 13 Aprile 2017

**Il Commissario Straordinario per
l'attuazione dell'intervento di messa in
sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad**
Dott.ssa Vera Corbelli

SOGIN S.p.A.
L' Amministratore Delegato
Ing. Luca Desiata